

Ordinanza sulle spese di procedura e sulle indennità delle procedure giudiziarie civili

emanata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1985 ¹⁾

giusta l'art. 264 del codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni

Art. 1

La presente ordinanza regola le spese di procedura e le indennità dell'amministrazione giudiziaria civile, per quanto non esistano speciali norme federali o cantonali. Sfera di validità

Art. 2

¹ Alle parti vengono addebitate le seguenti spese di procedura:

- a) la tassa giudiziaria;
- b) la tassa di scrittura;
- c) le spese in contanti.

Spese di
procedura

² Il Governo fissa le singole tasse in un'ordinanza.

Art. 3

La tassa giudiziaria viene riscossa per l'impegno del tribunale e comprende l'intero dispendio procedurale inclusa la redazione della sentenza. Essa deve essere calcolata secondo il dispendio di lavoro e di tempo dell'autorità. Possono inoltre essere considerate sia l'importanza e la difficoltà della controversia che gli interessi economici delle parti. Tassa giudiziaria

Art. 4

La tassa di scrittura viene riscossa per la corrispondenza, le citazioni, i decreti e la compilazione delle decisioni. Tassa di scrittura

Art. 5

¹ Le spese in contanti comprendono le spese di terzi risultanti dalla procedura, in modo particolare i rimborsi di altri uffici pubblici, dei testimoni e periti. Spese in contanti

² Le spese per il materiale di cancelleria e le tasse delle PTT nonché le diarie e i rimborsi spese agli organi dell'amministrazione giudiziaria civile sono compresi nella tassa giudiziaria e non vengono conteggiati a parte.

¹⁾ M del 26 nov. 1984, 639; PGC 1984/85, 80

Art. 6¹⁾**Art. 7**

Indennità dei
testimoni e dei
periti

Il Governo regola l'indennità dei testimoni e dei periti in un'ordinanza.

Art. 8²⁾**Art. 9**³⁾**Art. 10**

Contabilità

¹ Ogni ufficio giudiziario è obbligato a tenere una contabilità propria per ogni caso, nel quale devono essere registrati tutti i dispendi ed esborsi determinanti per le spese di procedura.

² Per il Tribunale cantonale fanno stato le disposizioni dell'ordinanza concernente le gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni ⁴⁾.

Art. 11

Depositi legali

Quando vengono intentate azioni oppure usati rimedi legali, secondo necessità si possono pretendere dalle parti depositi legali o depositi legali complementari ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura civile. Il loro ammontare si conforma alle probabili spese.

Art. 12

Decreto sulle
spese

¹ Giusta l'articolo 121 numero 5 del codice di procedura civile il decreto sulle spese costituisce parte integrante della sentenza. L'importo che deve essere versato dalla parte obbligata ad assumersi le spese deve essere indicato specificando le tasse e le spese in contanti.

² L'obbligato ad assumersi le spese può esigere la motivazione della tassa giudiziaria, come pure il conteggio dettagliato delle tasse di scrittura e delle spese in contanti entro 10 giorni dal recapito della sentenza.

Art. 13⁵⁾

Ricorso contro il
decreto sulle
spese

In caso di inosservanza della tariffa, contro il calcolo delle spese procedurali nella decisione sulle spese può essere presentato ricorso scritto

¹⁾ Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1^a lettura), 417 (2^a lettura)

²⁾ Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 6

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 6

⁴⁾ CSC 710.100

⁵⁾ Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della LOG, art. 2 n. 4, AGS 2007, FUC 1044; entrato in vigore il 1° gen. 2008

presso il Tribunale cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione del conto motivato giusta gli articoli 232 sgg. del Codice di procedura civile.

Art. 14

¹ Il Dipartimento delle finanze provvede all'esecuzione dei decreti del Tribunale cantonale sulle spese. Esecuzione

² ¹⁾ L'ufficio distrettuale risp. l'ufficio di circolo attende all'esecuzione dei decreti sulle spese dei distretti e degli uffici di circolo.

³ L'esecuzione forzata si conforma alle norme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. ²⁾

Art. 15 ³⁾

Art. 16

¹ La presente ordinanza entra in vigore insieme con la revisione del codice di procedura civile. A tal data viene abrogata l'ordinanza del 27 maggio 1971 ⁴⁾ concernente la tariffa giudiziaria e la contabilità delle procedure giudiziarie civili. Disposizioni
finali e transitorie

² Per i casi da giudicare dopo l'entrata in vigore le spese dell'intera procedura devono essere calcolate giusta le nuove disposizioni.

¹⁾ Testo giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 6

²⁾ RS 281.1

³⁾ Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 6

⁴⁾ AGS 1971, 71